



ATTO COSTITUTIVO DEL CIRCOLO " IL POSTICCIO "

In data **4 Maggio 2012** alle ore **21. 00** presso la futura sede sociale del costituendo Circolo Arci, sito in **Carignano comune di Fosdinovo Via Strada Provinciale n° 1** si sono riuniti i sig.ri: **Arfanotti Stefano, Zanardi Giuseppe, Batolla Elisa, Cargioli Simonetta, Gajotto Nadia, Muni Giacomo, Muni Salvatore, Carlini Marcello, Fornelli Mauro, Cargioli Gianluca, Angelotti Luciano, Cargioli Almo**, per costituire un Circolo culturale, ricreativo e non a fini di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione la Sig. **Angelotti Luciano** il quale accettando l'incarico nomina quale Segretario il Sig. **Batolla Elisa**

Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un Circolo culturale e ricreativo e non a fini di lucro.

Tali motivi vano ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i giovani e i cittadini tutti che lo desiderano possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

Il Presidente dell'assemblea dà lettura dello Statuto, che si riporta in calce al presente atto, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

(Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre il Circolo ad aderire all'Associazione Nazionale ARCI e dà lettura dello Statuto Nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione del Circolo e in cui gli astanti si riconoscono assolutamente.

I soci prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del Presidente, deliberano all'unanimità di aderire ad ARCI Nuova Associazione, di accettarne lo statuto e di assumerne la tessera nazionale quale tessera del Circolo).

L'assemblea delibera che il costituito Circolo venga denominato, **CIRCOLO Arci " Il Posticcio "** che la sua sede legale sia posta in **Carignano Comune di Fosdinovo Via Provinciale n° 1** Su proposta dell'assemblea, Viene posta in votazione la nomina del direttivo che risulta così composto :

Presidente il Sig. **Arfanotti Stefano**, **Vice Presidente** **Batolla Elisa**, **Segretario** **Zanardi Giuseppe**, **Tesoriere** **Cargioli Almo** e sig. **Cargioli Simonetta, Gajotto Nadia, Muni Giacomo, Muni Salvatore, Carlini Marcello, Fornelli Mauro, Cargioli Gianluca, Angelotti Luciano**, componenti in qualità di consiglieri del Direttivo La proposta posta in votazione viene approvata all'unanimità.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci di detto Circolo, libero a tutti i cittadini a norma di statuto salvo ratifica del Consiglio, e fissa la

durata degli Organi Direttivi provvisori nominati in anni uno, termine entro il quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
 Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 23,00

Il Segretario

Il Presidente

Romano Puzze

Fri 11/7

I presenti: CARGIOLLI SIMONETTA *Cargioli Simonetta*
BATTOLLA ELISA *Battolle Elisa*
MUNI GIACOMO *Muni Giacomo*
MUNI SALVATORE *Muni Salvatore*
GAYOTTO NADIA *Gayotto Nadia*
FORNELLI MAURO *Fornelli Mauro*
CARGIOLLI ALNO *Cargioli Alno*
CARLINI MARCELLO *Carlini Marcello*
ANGELOTTI LUCIANO *Angelotti Luciano*
CARGIOLLI GIANLUCA *Cargioli Gianluca*

Ufficio delle Entrate di
 CARRARA
 22.5.12 del 1972 n. 3
 REG.
 C.
 T.
 T.S.
 INVIATO € 168,00
 IL RESPONSABILE
 L'Esattore
 M. P. Sandro
 Ufficio delle Entrate - Particolare
 Carrara - Italia



STATUTO CIRCOLO ARCI DEFINIZIONI E FINALITA'



ARTICOLO 1

Il circolo ARCI “ **IL POSTICCIO** “ costituito in **Carignano Fosdinovo**, in **Via Provinciale n° 1** pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2

lo scopo principale del circolo è quello di promuovere attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Tutti i campi in cui si manifestano espressioni culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del circolo.

Il circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportuno.

I SOCI

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

I minori di anni 18 possono assumere il titolo di soci solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza.

ARTICOLO 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ARTICOLO 5

Entro 30 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti e deliberando sullo stesso. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE e il nominativo verrà

annottato nel libro dei soci: Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

ARTICOLO 6

I soci hanno diritto:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo. Ciò vale anche per i famigliari dei soci, purché si attengano al rispetto dello statuto e posseggano i requisiti richiesti ai soci sotto la responsabilità del socio o loro famigliare;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali di circolo.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

ARTICOLO 8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale
- espulsione o radiazione
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo

ARTICOLO 9

Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento del circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

ARTICOLO 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

ARTICOLO 11

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio sociale del circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

ARTICOLO 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ARTICOLO 13

Il bilancio dovrà prevedere la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

ARTICOLO 15

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 16, non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ARTICOLO 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile di almeno un terzo dei soci con diritto di voto; ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei partecipanti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'articolo 30.

ARTICOLO 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto: le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte per un'ora e 30 minuti, sotto il controllo della commissione elettorale.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per l'elezione il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci.

Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

ARTICOLO 18

L'assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno nel periodo che va dal 1° Gennaio al 31 Marzo. Essa, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voto all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione al circolo;
- nel caso di cui sopra, eleggere una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli, lo svolgimento delle elezioni e faccia gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni la gestione sociale.

ARTICOLO 19

L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

ARTICOLO 20

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ARTICOLO 21

Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. **ARTICOLO 22**

Il consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il PRESIDENTE; ha la rappresentanza legale del circolo ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il consiglio;
- il VICE-PRESIDENTE; coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il SEGRETARIO; cura ogni aspetto amministrativo del circolo, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del presidente e del vicepresidente.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del circolo.

ARTICOLO 23

Compiti del consiglio direttivo del circolo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ARTICOLO 24

Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la rielezione della proposta.

ARTICOLO 25

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenze dai lavori del consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, dove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia il consiglio direttivo decade.

Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

ARTICOLO 26

Il collegio dei garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da 1. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze su questioni nate all'interno del circolo, sulle violazioni dello statuto e del regolamento sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'articolo 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

ARTICOLO 27

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del circolo, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relazione al consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni 4 mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei soci membri o il consiglio direttivo.

ARTICOLO 28

I sindaci revisori ed i membri del collegio dei garanti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 29

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

ARTICOLO 30

La decisione motivata di scioglimento del circolo deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti.

